



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto ministeriale recante: Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone", e in particolare gli articoli 12 e 13;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO l'articolo 16 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che prevede che dall'istituzione dei corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010 n. 76 recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";

VISTE le conclusioni del documento formulato dal gruppo di lavoro composto anche dai rappresentanti designati dalle associazioni competenti sui temi dell'inclusione degli alunni con disabilità;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

DECRETA



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 1

(Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le attività di sostegno didattico di cui all'articolo 13, commi 3, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono svolte da insegnanti muniti della relativa specializzazione conseguita nelle università, attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto.

Articolo 2

(Corsi di specializzazione per le attività di sostegno)

1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione è definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

Articolo 3

(Attivazione dei corsi)

1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:
 - a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al presente decreto;
 - b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
 - c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

curriculum di chiara fama con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

- d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
 - e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto.
3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76 (ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'articolo 1, da adottare con successivo decreto ministeriale.

Articolo 4

(Destinatari)

1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'articolo 5 comma 8.

Articolo 5

(Accesso ai corsi)

1. La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
 - a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b. competenze empatiche e di intelligenza emotiva;
 - c. competenze di creatività e di pensiero divergente;
 - d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:
 - a) un test preliminare;
 - b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
 - c) una prova orale.
3. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2 ,lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2 lettere b) e c), è stabilita dalle università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non possono prevedere domande a risposta chiusa.
6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media matematica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi
9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
10. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi.
11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Articolo 6



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Durata e superamento dei corsi)

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'articolo 8.

Articolo 7

(Valutazione)

1. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere alla prova finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.

Articolo 8

(Esame finale)

1. Il corso si conclude con un esame finale a seguito del quale è assegnato uno specifico punteggio.
2. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
3. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'articolo 7 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
 - a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
 - b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
 - c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.)

Articolo 9

(Norme transitorie e finali)

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 23 del medesimo decreto.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, a condizione che dette modalità siano state previste dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione.
3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità già conseguiti secondo le disposizioni previgenti in materia
4. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità.
5. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato A (articolo 2)

Profilo del docente specializzato

Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la *contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti* ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo pedagogico speciale;
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;
- competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;
- familiarità e competenza con prassi e metodologie simulative, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;
- capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
- competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto classe;
- competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico;
- competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;
- competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;
- competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;
- competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;
- conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;
- competenze didattiche con le T.I.C.;
- competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;
- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato B (articolo 2)

Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, crediti formativi universitari

INSEGNAMENTI

SSD -Settori scientifico-disciplinari	Ambiti disciplinari	Attività formativa INSEGNAMENTI	CFU	Tot. CFU
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale	1. M-PED/03 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe 2. M-PED/03 Progettazione del PDF e del PEI-Progetto di Vita: dalla programmazione alla valutazione 3. M-PED/03 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 5. M-PED/03 Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	20	36
	M-PED/01	6. Pedagogia della relazione d'aiuto	3	
	M□PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	7. M-PSI/04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 8. M□PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	4 3	
Area 12 Scienze giuridiche	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico	9) IUS/09 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica	3	
Area 06 Scienze mediche	MED/39 Neuropsichiatria Infantile	10) MED/39 Neuropsichiatria infantile e modelli di Qualità della Vita	3	
	LABORATORI			
	Laboratori diversificati per grado di scuola		9	9
	Tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e grado di scuola	- tirocinio diretto - rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto") - nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.)	6 3 3	12
	Prova finale		3	3



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LABORATORI (diversificati per ciascun grado di scuola)

Scuola dell'Infanzia	totale	CFU 9
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1

Scuola Primaria	totale	CFU 9
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1

Laboratori (scuola Secondaria di Primo Grado)	totale	CFU 9
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive		CFU 1

Laboratori (scuola Secondaria di Secondo Grado)	totale	CFU 9
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica	CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali	CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali	CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali	CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali	CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive	CFU 1

Note

Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti,
- esperienze applicative in situazioni reali o simulate,
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).

Note

- 1 CFU di insegnamento = 7,5 h d'aula e 17,5 di studio individuale (1 corso da 4 CFU è pari a 30 h di lezione)
- Le ore di laboratorio sono calcolate in 60'.** Non sono previsti riconoscimenti di crediti. 1 CFU di laboratorio = 20 ore d'aula

TIROCINIO

Area professionalità

Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto")

Il totale delle ore di tirocinio è pari a 300 ore.

Tabella 12 CFU			
Tirocinio diretto		150 ore	6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore	3 CFU
	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore	
	T.I.C.*	75 ore	3 CFU
Totale		300 ore	12 CFU

Note - Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non è previsto riconoscimento di crediti.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tirocinio diretto

Il Tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le *istituzioni scolastiche*; è seguito dal *tutor dei tirocinanti*, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica.

Le attività di **Tirocinio diretto** possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche

Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle istituzioni coinvolte nel processo.

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Tirocinio indiretto

Comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato C (articolo 2)

Aspetti organizzativi dei corsi

Prove di accesso

Le prove di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) riguardano:

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:

- infanzia
- primaria
- secondaria di primo grado
- secondaria di secondo grado;

- Competenze di intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

- Competenze di creatività e di pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

- Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

Durata del corso

60 CFU. Le attività del calendario accademico devono essere espletate in non meno di otto mesi.

Riconoscimento dei crediti formativi

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. Non sono previste eccezioni.

Assenze

Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.

Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

Metodologia di conduzione.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione *on-line*.

Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione *blended*.